

# **Proposte di comportamento in caso di chiusura dei cantieri imposta dal committente o dalle autorità**

Versione aggiornata al 23/03/2020

In seguito alla rapida diffusione del coronavirus, è stata dichiarata in tutto il Paese una "situazione straordinaria" (stato di emergenza). I primi cantieri sono stati già chiusi e si prevede anche la chiusura di altri cantieri da parte di committenti privati e pubblici o delle autorità competenti. Di seguito vengono brevemente illustrati i singoli casi:

## **1. Rispetto delle disposizioni dell'UFSP**

Per i lavori edili si applicano in linea di massima le disposizioni dell'UFSP. Il datore di lavoro è colui che deve applicare tali disposizioni, le quali sono riassunte per i cantieri al link seguente. In caso di inosservanza delle ordinanze in questione, i cantieri rischiano di essere chiusi. Tale situazione deve essere evitata in ogni modo.

[Lista di controllo per cantieri - Prevenzione del COVID-19](#)

[Promemoria per i datori di lavoro - Protezione della salute sul posto di lavoro: CORONAVIRUS \(COVID-19\)](#)

## **2. Il committente richiede la chiusura unilaterale del cantiere.**

Il committente può disporre una sospensione unilaterale dei lavori, solo se previsto da contratto.

Senza base contrattuale per la chiusura del cantiere, il committente è passibile di ritardo d'accettazione e viene ritenuto responsabile dei danni causati all'impresa da tale ritardo. Di norma rientrano nei danni per ritardo anche i costi salariali dei dipendenti impiegati in cantiere.

### **Che cosa deve fare l'appaltatore in caso di ordinanza unilaterale?**

L'appaltatore deve comunicare immediatamente per iscritto al committente che quest'ultimo deve farsi garante delle possibili conseguenze della chiusura del cantiere.

### **Il lavoratore ha comunque diritto a percepire il proprio salario?**

Il salario deve essere corrisposto al lavoratore per intero e le ore devono essere conteggiate nel sistema di registrazione dell'orario di lavoro. Per ulteriori domande sul diritto del lavoro e sul lavoro ridotto (cfr. punto 6)

### **3. Committente e impresa concordano la chiusura congiunta del cantiere. Come si deve procedere?**

Le parti contraenti devono accordarsi sulle possibili conseguenze della chiusura del cantiere. In particolare, l'accordo su eventuali proroghe dei termini e la rinuncia a penalità di mora devono essere stabiliti per iscritto.

#### **Il lavoratore ha comunque diritto a percepire il proprio salario?**

Sì, in linea di massima. Poiché l'impresa sostiene il rischio economico e d'impresa, il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione piena se il cantiere viene chiuso dalle parti del contratto d'opera. Si determina un cosiddetto caso di mora del datore di lavoro. Per ulteriori domande sul diritto del lavoro e sul lavoro ridotto (cfr. punto 6).

### **4. L'impresa deve chiudere il cantiere per ordine delle autorità**

#### **Disposizione federale o cantonale della chiusura**

L'impresa è tenuta a osservare le indicazioni delle autorità. Il committente non può quindi opporsi a tali direttive.

#### **Quali sono i diritti dell'impresa nell'ambito della norma SIA 118?**

Se viene concordata la norma SIA 118, il ritardo involontario dell'impresa dà diritto a una proroga dei termini (art. 96, par. 1). Devono inoltre essere rispettate le raccomandazioni KBOB applicabili per il cliente.

#### **Che cosa deve fare l'impresa?**

L'impresa deve notificare al costruttore il ritardo e la relativa causa (art. 96 norma SIA 118) per iscritto e in modo tempestivo. Anche se la causa e il ritardo sono ovvi, il committente deve comunque esserne immediatamente informato.

#### **L'impresa deve adottare particolari misure per accelerare la conclusione dei lavori?**

Se l'autorità dispone di chiudere il cantiere, non è necessario prevedere alcuna misura per accelerare la conclusione dei lavori, che vengono eventualmente prese in considerazione in caso di revoca della chiusura. In tal caso l'impresa sarà quindi responsabile delle eventuali misure da adottare.

#### **Il lavoratore ha comunque diritto a percepire il proprio salario?**

In linea di massima è sempre dovuta la retribuzione piena, in quanto si tratta di un caso di mora del datore di lavoro. Se non sono previste alternative valide (cfr. punto 6), le ore devono essere conteggiate nel sistema di registrazione dell'orario di lavoro.

#### **In caso di concessione dell'indennità per lavoro ridotto**

Se la chiusura rientra nei casi in cui è prevista l'indennità per lavoro ridotto, è dovuto l'80% del mancato guadagno per le ore lavorative soppresse.

## **5. L'impresa chiude autonomamente il cantiere**

### **L'impresa dispone la chiusura del cantiere**

L'impresa può disporre una sospensione unilaterale dei lavori, in linea di massima solo se previsto da contratto. Di norma ciò non avviene. Si sconsiglia infatti la chiusura unilaterale del cantiere senza una precisa ordinanza delle autorità. Deve essere quindi ricercata una soluzione insieme al committente (cfr. punto 6).

### **Che cosa accade in caso di ritardi involontari?**

I ritardi indipendenti dalla volontà dell'appaltatore (ad es. problemi di approvvigionamento) giustificano una commisurata proroga dei termini (art. 96, par. 1 SIA 118). Il ritardo e la relativa causa devono essere notificati alla direzione dei lavori (art. 96 norma SIA 118) per iscritto e in modo tempestivo. Devono inoltre essere rispettate le raccomandazioni KBOB applicabili per il cliente.

### **L'impresa deve adottare particolari misure per accelerare la conclusione dei lavori?**

Ai sensi dell'art. 95 della norma SIA 118, l'appaltatore è tenuto ad adottare le necessarie misure per accelerare la conclusione dei lavori. In caso di difficoltà di consegna, si può presumere un ritardo indipendente dalla volontà dell'appaltatore e quindi il committente deve accogliere le misure previste (art. 95, par. 3).

### **Che cosa avviene alle spese supplementari sostenute per accelerare la conclusione dei lavori?**

Il committente deve essere informato per iscritto in caso di insorgenza di spese supplementari. Se le misure per accelerare la conclusione dei lavori vengono approvate dal committente e/o dalla direzione dei lavori, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del committente stesso. L'appaltatore deve tuttavia documentare tutti i costi addizionali che ha sostenuto.

### **Il lavoratore ha comunque diritto a percepire il proprio salario?**

Se l'impresa decide autonomamente che il cantiere o un sito di produzione debba essere chiuso, le ore devono in generale essere conteggiate secondo il sistema di registrazione dell'orario di lavoro e deve essere corrisposta la retribuzione piena. Si tratterebbe di un caso di mora del datore di lavoro. Ciò si applica anche quando l'impresa deve chiudere per mancanza di figure chiave all'interno dell'organico aziendale. Per ulteriori provvedimenti legati al diritto del lavoro (cfr. punto 6).

### **In caso di concessione dell'indennità per lavoro ridotto**

Se la chiusura rientra nei casi in cui è prevista l'indennità per lavoro ridotto, è dovuto l'80% del mancato guadagno per le ore lavorative soppresse.

## **6. Misure in materia di diritto del lavoro in caso di chiusura dei cantieri**

### **Alternative sull'orario di lavoro senza indennità per lavoro ridotto**

- Utilizzo del lavoratore in altri cantieri o in fabbrica.
- Riduzione degli straordinari: il datore di lavoro può richiedere la soppressione o la compensazione degli straordinari. Nella fase di riduzione del lavoro straordinario, deve comunque essere corrisposta la retribuzione piena.
- Eventuali ammanchi di ore lavorative a causa della chiusura del cantiere: in determinate circostanze, il lavoratore può, a fronte del proprio obbligo di fedeltà, essere tenuto a recuperare le ore di lavoro "perse".
- Ferie forzate: nel caso in cui si tratti semplicemente di salvaguardare i posti di lavoro, il datore di lavoro può imporre unilateralmente e senza preavviso le "ferie forzate".

### **In caso di concessione di lavoro ridotto**

Se viene concessa la modalità di lavoro ridotto, non è possibile e/o necessario adottare nessuna delle misure sopraindicate per la durata dello stesso. La riduzione dell'orario di lavoro viene risarcita all'80% dalla cassa di disoccupazione competente. Ulteriori informazioni sono disponibili presso Seco al seguente link.

[Coronavirus: pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche](#)